



Federazione Italiana Sport Equestri

COMMISSIONE FEDERALE D'APPELLO

COMPOSTA DA:

Avv. ROBERTA LEONI	Presidente
Avv. ANGELO DE CRESCENZO	Componente
Avv. FILIPPO FIORANI	Componente relatore

Procedimento disciplinare n. R.G. N. 73/2014,

contro

**CAMILLA BRUNI (tessera F.I.S.E. n. 112/F) e
RANIERI CAMPELLO (tessera F.I.S.E. n. 001854/G)**

* * *

Nel secondo grado di giudizio radicato a seguito dell'appello promosso dai signori Camilla Bruni e Ranieri Campello avverso la sentenza della Giudice Sportivo Nazionale in data 30/10/2014, con la quale veniva inflitta alla signora Camilla Bruni la sanzione della sospensione di 45 giorni da ogni carica ed incarico federale e/o sociale ed al sig. Ranieri Campello la sanzione di 15 giorni da ogni carica ed incarico federale e/o sociale per aver entrambi violato l'art. 1, numero 2, lettera a) del Regolamento di Giustizia, avendo la prima colpito con un frustino la propria figlia ed il secondo avendo dato una spinta e facendo cadere a terra il sig. Bassetti, nel contesto del concorso ippico di



Federazione Italiana Sport Equestri

salto ostacoli tenutosi presso il Centro Le Lane Horses Sporting Club di Montefalco in data 23/25 maggio 2014.

All'esito del dibattimento tenutosi all'udienza del 15/12/2014, presenti gli impugnanti;

sentito il Procuratore Federale;

sentito il difensore degli incolpati avv. Maurizio Scuderi, la Commissione si riservava di decidere.

SENTENZA

FATTO

Con sentenza del 30/10/2014 - emessa nell'ambito del procedimento disciplinare R.G. N. 73/2014, Giudice Sportivo Nazionale riteneva i signori Campello e Bruni colpevoli di aver violato l'art. 1, numero 2, lettera a) del Regolamento di Giustizia ed infliggeva alla prima la sanzione della sospensione di 45 giorni da ogni carica ed incarico federale e/o sociale ed al secondo la sanzione della sospensione di 15 giorni da ogni carica ed incarico federale e/o sociale.

Dalla ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata si desume che durante il concorso ippico di salto ostacoli tenutosi presso il Centro Le Lane Horses Sporting Club di Montefalco in data 23/25 maggio 2014 la signora Camilla Bruni ha inferto due frustate con un frustino da pony sulle gambe della propria figlia Micol.

Il Sig. Campello, invece, dopo essersi avvicinato al sig. Bassetti lo ha spinto buttandolo a terra.

Avendo il Giudice di prime cure ritenuta raggiunta la prova dei fatti addebitati agli incolpati, accoglieva le conclusioni della Procura Federale condannandoli alle sanzioni disciplinari sopra descritte.

Avverso la citata sentenza i signori Bruni e Campello interponevano appello, rilevando la “*insussistenza della capacità del Giudice*”, la “*nullità dell'atto di incolpazione*” e la “*insussistenza di comportamenti di competenza della giustizia sportiva*”.

Con riguardo al primo motivo di impugnazione gli incolpati deducevano l'asserita carenza di ogni



Federazione Italiana Sport Equestri

regolamentazione del procedimento avanti al Giudice Sportivo Nazionale.

Con secondo motivo d'appello era ribadita la nullità dell'atto d'incolpazione, essendo quest'ultimo, a parere degli impugnanti, così genericamente formulato da comportare una grave ed intollerabile compressione del loro diritto di difesa.

Infine, con terzo motivo di gravame, i signori Bruni e Campello rilevavano che i comportamenti oggetto del procedimento disciplinare non avrebbero dovuto essere posti al vaglio degli organi della Giustizia Sportiva, poiché rientranti nell'ambito della giurisdizione disciplinare sportiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello appare infondato e pertanto deve essere rigettato.

Il primo motivo d'appello, consistente nella contestazione dell'esistenza di norme che regolamentano il procedimento davanti al Giudice Sportivo Nazionale, non pare degno di accoglimento.

I signori Bruni e Campello, ribadiscono, anche in questo grado di giudizio, che il procedimento avanti al Giudice Sportivo Nazionale non troverebbe disciplina nel Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri.

Tale affermazione non corrisponde al vero poiché nel Regolamento di Giustizia applicabile al presente giudizio disciplinare è certamente presente la disciplina del giudizio avanti al Giudice Sportivo Nazionale.

Ogni questione afferente la pubblicazione del Regolamento di Giustizia nel sito web della FISE è quindi del tutto irrilevante.

In ogni caso, gli appellanti non chiariscono quali sarebbero state le conseguenze a loro derivate dell'eventuale asserita non corretta pubblicazione del Regolamento di Giustizia nel sito web FISE, in termini di eventuale incertezza o contrasto normativo e conseguente compressione del loro diritto di difesa.



Anzi la contestazione più che formare un vero e proprio motivo d'appello tecnicamente inteso, pare costituire una sorta di denuncia, di doglianza (*sic* all'ultimo cpv di pag. 8 dell'appello), che tuttavia, in questa sede, non può essere presa in esame a pena di scadere nell'inutile polemica proposta dagli appellanti con toni e considerazioni che certamente travalicano la dialettica processuale che invece dovrebbe essere saldamente ancorata a temi di natura giuridica o afferenti i fatti oggetto del procedimento disciplinare.

* * *

Anche il secondo motivo d'appello, consistente nell'affermata nullità dell'atto d'incolpazione, non può trovare accoglimento.

Come ha correttamente affermato il Giudice di prime cure, l'atto di incolpazione contiene tutti i requisiti richiesti dall'art. 15 del Regolamento di Giustizia e non pare affatto che sia formulato in modo generico.

L'incolpazione riporta infatti una chiara descrizione dei fatti, che esclude ogni incertezza sulla determinazione del luogo e della data in cui si è verificata la circostanza oggetto dell'indagine disciplinare ed una precisa descrizione della condotta degli incolpati e delle norme da essi violate.

* * *

Da ultimo risulta infondato anche il terzo motivo d'appello, consistente nell'asserita insussistenza di comportamenti di competenza della Giustizia Sportiva.

Da quanto è emerso nel giudizio di primo grado risultano accertate le circostanze di fatto ed i comportamenti dei signori Bruni e Campello, descritti nell'atto della Procura Federale.

Tali comportamenti non sono stati contestati dagli stessi incolpati, i quali tuttavia deducono l'irrelevanza ai fini disciplinari di quanto accaduto presso il Centro Le Lame Horses Sporting Club di Montefalco nel tardo pomeriggio del 25 maggio 2014.

La tesi degli incolpati è infatti incentrata nella natura non disciplinare sportiva delle loro condotte.



Federazione Italiana Sport Equestri

Nella sentenza impugnata, tuttavia, il Giudice Sportivo Nazionale evidenzia correttamente, come detti comportamenti siano stati doverosamente vagliati dalla Procura Federale e ritenuti rilevanti ai fini disciplinari, poiché certamente riconducibili alla definizione di cui all'art. 1, numero 2, lettera a) del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.S.E., poiché certamente atti *“irriguardosi”, offensivi, minacciosi o di violenza in genere*”, compiuti da tesserati FISE, nell'ambito di un contesto sportivo: si deve ricordare infatti che il comportamenti dei signori Bruni e Campello, entrambi istruttori FISE, hanno agito all'interno della sede di un associazione sportiva equestre, durante lo svolgimento di un concorso ippico, in luoghi ove erano presenti molte persone, sia tesserate che non tesserate.

Le norme disciplinari violate sono chiaramente individuate dal Giudice Sportivo Nazionale: l'articolo 2, 1° comma del Codice di Comportamento Sportivo del CONI afferma che *“i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”*;

l'articolo 1, numero 2, lettera a) del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.S.E. afferma che *“costituiscono atti sanzionabili tutti i comportamenti, sia in ambito federale che associativo, che violino le norme di cui ai principi sanciti dallo Statuto federale, dal Regolamento di attuazione, dai Regolamenti di settore e da tutte le disposizioni federali, nonché le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali, o somme comunque dovute alla FISE, (e per qualsiasi somma a tutto ciò connessa), ed infine, anche se non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà sportiva cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati.*

In particolare: a) tutti gli atti irriguardosi, offensivi, minacciosi o di violenza in genere”.

A parere di questa Corte le condotte poste in essere dagli incolpati devono essere certamente valutate e punite dalla Giustizia Sportiva della FISE.



Federazione Italiana Sport Equestri

P.Q.M.

La Commissione Federale d'Appello, nel procedimento disciplinare n. R.G. N. 73/2014, contro CAMILLA BRUNI (tessera F.I.S.E. n. 112/F) e RANIERI CAMPELLO (tessera F.I.S.E. n. 001854/G),

rigetta l'appello e conferma la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale depositata in data 30/10/2014 e le seguenti sanzioni ivi comminate:

condanna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, numero 2, lettera a) del Regolamento di Giustizia FISE:

della signora CAMILLA BRUNI alla sanzione della sospensione di 45 (quarantacinque) giorni da ogni carica e incarico federale e/o sociale.

del signor RANIERI CAMPELLO alla sanzione della sospensione di 15 (quindici) giorni da ogni carica e incarico federale e/o sociale.

LA COMMISSIONE FEDERALE D'APPELLO

F.to Avv. Roberta Leoni

Avv. Angelo de Crescenzo

F.to Avv. Filippo Fiorani

DEPOSITATO IN DATA: 23 aprile 2015